

# COMUNE DI THIESI

## *Provincia di Sassari*

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N°29 in data 29.10.2012</b>	<b>OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – anno 2012</b>
--	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16.30, nella sala delle adunanze del Comune, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con avviso N.5678 del 25.10.2012 è presente il Sindaco, Dr. Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti
SOLETTA Gianfranco	X	
NATALE Mario Antonio	x	
SEDDAIU Antonello	x	
TANDA Pasquale	x	
TANCA Salvatore	x	
PIREDDA Giuseppina		x
PUGGIONI Lorenzo Pietro	x	
CONTINI Salvatorica	x	
MASIA Maria	x	
PORQUEDDU Leonardo	x	
TOLA Gavina	x	
BUSSU Francesco	x	
CABRAS Giovanna	x	
Maiore Orsola		x
RUDA Sebastiano	x	
COSSU Antonio Maria	x	
MELE Maria Antonietta	x	
Consiglieri assegnati : n. 17	Consiglieri presenti: n. 15	Consiglieri assenti: n. 2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  
Dr.ssa Silvia Sonnu

La seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta del Responsabile del 2° Settore in data 29.10.2012, tendente a promuovere la Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – anno 2012;

**VISTO** il parere favorevole in data 29.10.2012, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L.18.08.2000, n.267, espresso sulla predetta proposta, in ordine in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del 2° Settore;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto legge 29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

**DATO ATTO** che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012;

**PRESO ATTO**, altresì, che nella seduta del 02 agosto 2012 la Conferenza Stato-Città ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali;

**PRESO ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per

la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

**VISTO** l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

comma 5: Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

comma 6: L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto:

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione*

*principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;*

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

**RITENUTO** pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);

**DATO ATTO** che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**RILEVATO** che il Comune di Thiesi, è Comune montano ai sensi della normativa sopraccitata;

**RILEVATO** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 29.10.2012, si è provveduto alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel Comune di Thiesi;

**SENTITA** l'illustrazione del Sindaco;

**SENTITI** i seguenti interventi:

Il Consigliere RUDA dichiara il voto contrario del suo gruppo in quanto afferma che, anche alla luce della quantificazione dell'avanzo di amministrazione illustrato nella precedente riunione di consiglio, l'amministrazione comunale avrebbe potuto fare uno sforzo maggiore riducendo le aliquote base al fine di andare incontro ai cittadini in un periodo come quello attuale di forte crisi economica;

L'Assessore NATALE concorda con il Consigliere RUDA sulla necessità di andare incontro alle famiglie, come peraltro è stato fatto aspettando l'ultimo giorno utile per la definizione delle aliquote, mantenendo quelle base nonostante i tagli dei trasferimenti;

Prosegue sottolineando che nella giornata odierna si è avuta notizia di un ulteriore taglio statale pari a Euro 42.000, che comporterà la necessità di valutare tutto il sistema impositivo comunale, considerando anche il fatto che da 1° gennaio 2013 si passerà dalla TARSU alla TARES che prevede per l'utenza una copertura dei costi del 100%;

**VISTO** il T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267;

con 11 voti favorevoli, palesemente espressi nelle forme di legge e 4 contrari (Ruda, Cabras, Mele, Cossu)

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);

- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7).

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 29.10.12;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, con separata ed unanime votazione DELIBERA l'immediata esecutività della presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4° comma Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
f.to Gianfranco Soletta

Il Segretario comunale  
f.to Silvia Sonnu

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 5 novembre **2012** per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L.).

Thiesi, 5 novembre 2012

Il Segretario comunale  
f.to Dr. Silvia Sonnu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.E.L.).
- Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

Thiesi, 5 novembre 2012

Il Segretario comunale  
Dr. Silvia Sonnu

---

La presente copia è conforme all'originale

Thiesi, 5 novembre 2012

Il Segretario comunale